



PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO ALIMENTATO A BIOGAS DI ORIGINE AGRICOLA, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO AVICOLA), SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI (PULE), E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE E PRODOTTI RESIDUALI NON COSTITUENTI RIFIUTO).

“ARIANO BIOMETANO S.A.R.L.” – COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE (RO).

1. Trasmettere gli esiti di un'indagine olfattometrica *post-operam*, in conformità con le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. L'indagine dovrà essere attuata attraverso due campagne di misurazione degli odori (estiva ed invernale) in prossimità dell'impianto di produzione di biometano. Concordare con il Dipartimento Provinciale di Rovigo di ARPA Veneto tempi e modalità per il rilievo degli odori durante le due campagne.
2. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al competente Dipartimento Provinciale di Rovigo di ARPA Veneto gli esiti dell'indagine prevedendo, se del caso, gli interventi strutturali all'impianto atti ad eliminare le eventuali criticità emerse.
3. Rispettare le prescrizioni proposte da ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) trasmesse alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. n. 536797 e n. 57695 rispettivamente del 16 novembre 2021 e dell'8 febbraio 2022, ossia:
  - a. prevedere la raccolta e lo smaltimento delle acque di disinfezione dei mezzi per il trasporto della pollina secondo la parte IV del Testo Unico Ambientale;
  - b. prevedere la copertura dell'area di stoccaggio della frazione solida del digestato;
  - c. utilizzare sorgenti luminose con temperatura di colore non superiore a 3000 K;
  - d. garantire la registrazione della torcia di emergenza tramite PLC.
4. S'intende autorizzato il punti di emissione del biofiltro E7, nel rispetto dei seguenti valori di emissione (verifica semestrale):

Parametro	Limite
NH <sub>3</sub>	5 mg/Nm <sup>3</sup> ;
H <sub>2</sub> S	0,5 mg/Nm <sup>3</sup>
odore	300 UO/m <sup>3</sup>
Polveri totali (PTS)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Mercaptani	1 mg/Nm <sup>3</sup>
COV	5 mg/Nm <sup>3</sup>

5. Il campionamento del biofiltro dovrà essere effettuato secondo quanto riportato nel documento “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera – Linee guida anno 2018”, scaricabile dal sito web della Provincia di Treviso/Attività e Pubblicazioni/ Linee guida camini.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nella Determinazione della Provincia di Rovigo - Area Lavori Pubblici e Ambiente n. 1643 del 4 ottobre 2021.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole rilasciato dal Consorzio di bonifica Delta del Po e trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 530999 del 12 novembre 2021, ossia:
  - a. presentare, prima dell'inizio dei lavori, richiesta di autorizzazione per lo scarico nel fosso di guardia della S.P. n. 36, collegato al canale consorziale “Fossa Serra”, delle acque meteoriche provenienti dall'area interessata dall'intervento (mq 38.995);
  - b. Provvedere, prima dell'apertura del nuovo scarico lungo il fosso di guardia della S.P. n. 36, alla realizzazione, all'interno dell'area oggetto di intervento, di una vasca di laminazione (invaso di mc 2400) e della rete di raccolta acque meteoriche;
  - c. Per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'area di intervento nel fosso di guardia della S.P. n. 36 la ditta dovrà utilizzare una tubazione (bocca tarata) del diametro massimo di 100 mm;
  - d. la bocca tarata di scarico delle acque meteoriche dovrà essere dotata di clapet di non ritorno per evitare rigurgiti.
8. Realizzare l'impianto di produzione di biometano – nonché opere, impianti e attrezzature al medesimo connessi – conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e



63e45aeb



- approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis del D Lgs 152/2006– e relativo D. MiSE n. 264 del 15 ottobre 2016 – e effluente zootecnico ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
- a. sottoprodotto della lavorazione dei cereali (pula di cereali) – accordo registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale di Cittadella l'11 febbraio 2021 al n. 204, Serie 3;
  - b. effluente zootecnico avicolo (pollina) accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale di Cittadella 30 aprile 2019 al n. 697, Serie 3 e relativo Addendum (registrato all'Agenzia delle Entrate di Padova Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale di Cittadella 16 settembre 2019 al n. 1533, Serie 3).
11. L'approvvigionamento degli effluenti zootecnici e del sottoprodotto di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
- a. sottoprodotto della lavorazione dei cereali (pula di cereali): 3.670 tonnellate all'anno tal quali;
  - b. effluente zootecnico avicolo: 22.600 t/a t. q..
12. In riferimento agli Accordi di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Ariano Polesine (RO), ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e all'Azienda ULSS 9 Polesana (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo di esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
13. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere “d.” ed “e.”, comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento e la registrazione dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
14. Relativamente al conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), rispettare le modalità di trasporto dell'effluente zootecnico previste al paragrafo n. 10 (Gestione della lettiera e della pollina) del decreto del Ministro della Salute del 13 dicembre 2018. In presenza di animali nel punto di prelievo dell'effluente zootecnico avicolo, garantire che:
- a. gli automezzi dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un apposito impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;
  - b. l'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto; inoltre il materiale deve essere completamente coperto;
  - c. per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;
  - d. per gli allevamenti preesistenti, gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; in ogni caso i percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile. Qualora ciò non fosse possibile, deve essere garantita la disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;
  - e. sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale.



15. Con riferimento alle disposizioni sulla biosicurezza, rispettare le disposizioni amministrative emanate dalle Autorità veterinarie:
- a) è vietato l'approvvigionamento di pollina dagli allevamenti posti in Zona di Protezione (ZP);
  - b) l'approvvigionamento di pollina dagli allevamenti posti in Zona di sorveglianza (ZS) è autorizzato dalla AULSS competente, solo nel caso in cui l'impianto di biogas sia riconosciuto ai sensi del Reg. CE 1069/2009 e sia dotato di unità di pastorizzazione, al fine del pretrattamento della pollina; inoltre:
    - la pollina, prima di essere rimossa, deve essere stoccata in allevamento per almeno due settimane;
    - è necessario che l'impianto di destinazione sia raggiunto utilizzando i principali assi stradali di comunicazione, evitando strade in prossimità degli allevamenti avicoli;
    - l'impianto di trattamento deve essere dotato ed applicare una procedura per le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi e delle attrezzature;
    - i mezzi di trasporto utilizzati ai fini delle movimentazioni devono essere lavati e disinfettati secondo le procedure previste dalle misure di biosicurezza vigenti;
    - il materiale deve viaggiare su automezzi e cassoni con una copertura atta a garantire che non ci sia alcuna dispersione della pollina;
    - tutte le operazioni di carico della pollina devono essere supervisionate, al fine di garantire che non ci sia dispersione di pollina in questa fase;
    - l'AULSS competente, nell'autorizzare il trasporto della pollina all'impianto di biogas, dovrà valutare la lontananza dell'impianto da altri allevamenti avicoli, in base alla zona di rischio in cui si trova l'impianto stesso;
  - c) l'approvvigionamento di pollina dagli allevamenti posti in Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) è consentito previa applicazione di appropriate misure di biosicurezza per l'uscita dall'azienda. Devono inoltre essere rispettate le misure di biosicurezza per gli ingressi e le uscite dai fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, garantendo la piena efficacia dei sistemi di disinfezione e un'accurata pulizia e disinfezione di tutti i mezzi in entrata e uscita dagli allevamenti, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente (vedi dispositivo dirigenziale del direttore generale del Ministero della Salute prot. n. 2798-02/02/2022, art. 1 comma 2 lett. e., f. ).
16. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
17. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
18. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
19. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Ariano nel Polesine (RO) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo), la dichiarazione sostitutiva di collaudo funzionale, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
20. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
21. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
22. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas e il biometano.
23. Rispettare le prescrizioni per l'installazione e l'esercizio del cogeneratore alimentato a gas naturale, ossia:
- a. ai sensi dell'art. 269 e 273-bis, Parte Quinta del D Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. si intende autorizzato il punto di emissione n. E5 - cogeneratore a gas naturale, che deve avere le seguenti caratteristiche:



PUNTO DI EMISSIONE N.	PORTATA di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	PARAMETRO	LIMITE DI CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )	PORTATA (Kg/h)
E5	4.058	polveri	10	0,04
		CO	240	0,97
		NO <sub>x</sub>	95	0,39
valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco del 15% quota punto di emissione E5: + 8,65 m minimo tecnico cogeneratore: 50%, pari a 123 Nm <sup>3</sup> /h di gas e 1173KW di potenza introdotta Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte seconda dell'Allegato I alla parte Quinta del D. Lgs 152/2006.				

- b. la messa in esercizio e la conseguente messa a regime del dovranno essere comunicate alla Regione del Veneto (Direzione Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e Direzione Ambiente e Transizione ecologica - U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera), all'ARPA Veneto competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Rovigo con un anticipo di almeno 15 giorni;
- c. il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in 90 giorni;
- d. entro i 45 giorni successivi alla data fissata per la messa a regime, devono essere trasmessi alla alla Regione del Veneto (Direzione Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e Direzione Ambiente e Transizione ecologica - U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera), all'ARPA Veneto competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di Rovigo, i certificati di analisi alle emissioni in atmosfera relativi ai campionamenti da eseguire entro i primi 15 giorni dalla messa a regime, corredati della relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008). Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti successivi;
- e. i controlli periodici sulle emissioni devono avere frequenza annuale. Gli originali dei certificati devono essere tenuti presso la sede produttiva a disposizione dell'autorità competente per il controllo, allegati al registro di cui al successivo punto k.;
- f. le valutazioni analitiche delle emissioni devono riguardare i parametri autorizzati, comprese le portate;
- g. in merito agli apprestamenti inerenti all'accessibilità al camino, all'individuazione della sezione di prelievo ed alla realizzazione delle prese per la misura ed il campionamento delle emissioni, deve essere rispettato quanto riportato nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera – Linee guida anno 2018", scaricabile dal sito web della Provincia di Treviso/Attività e Pubblicazioni/ Linee guida camini;
- h. i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono stabiliti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006;
- i. ogni determinazione deve essere costituita da un numero minimo di campionamenti consecutivi in funzione dell'andamento nel tempo del livello di emissione, come previsto dalla norma UNICHIM 158/1988 - Misure alle Emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione, e riferita ad almeno un'ora di funzionamento degli impianti, come previsto dal punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii. La rappresentatività del livello medio ottenuto deve essere dimostrata applicando i criteri di valutazione dei risultati descritti dalla norma UNICHIM 158/1988. I risultati, riportati nei singoli certificati, devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa;
- j. le valutazioni analitiche devono essere corredate dalla relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008) che deve comprendere una descrizione delle condizioni di esercizio dell'impianto verificate, una identificazione inequivocabile del punto di misura, una rappresentazione grafica delle dimensioni del condotto indagato e la registrazione delle condizioni, quali temperatura, pressione, vapore acqueo e contenuto di ossigeno, alle quali è stato effettuato il campionamento. Nella relazione di misura devono inoltre essere evidenziati, specificandone le motivazioni tecniche, gli scostamenti, inferiori di oltre il 20%, tra i valori di portata rilevati rispetto ai limiti di portata autorizzati;
- k. la ditta deve dotarsi di apposito registro sul quale riportare i dati relativi ai controlli analitici. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 1 dell'Allegato VI alla Parte



Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo;

- l. le operazioni di manutenzione e/o sostituzione del catalizzatore nel sistema di abbattimento delle emissioni gassose dovranno essere registrate;
  - m. qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base del camino, gli stessi, se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (parte III D. Lgs 152/2006); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (parte IV D. Lgs 152/2006);
  - n. i serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs 95/92, D.M. 392/96, D. Lgs 152/06);
  - o. il collegamento del gruppo di cogenerazione con la rete elettrica in MT dovrà essere eseguito con cavo cordato ad elica, diversamente dovrà essere fornita la valutazione per la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) ai sensi del DPCM 08.07.2003;
  - p. l'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto, in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;
24. Rispettare le prescrizioni trasmesse dalla Provincia di Rovigo e acquisite dalla Regione del Veneto con nota protocollo reg.le n. 560014 del 30 novembre 2021, ossia:
- a. ai sensi dell'art. 269, comma 2, Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. si intende autorizzato il punto di emissione n. E6 - caldaia a gas naturale, che deve avere le seguenti caratteristiche:

PUNTO DI EMISSIONE N.	PORTATA di progetto (Nm <sup>3</sup> /h)	PARAMETRO	LIMITE DI CONCENTRAZIONE (mg/Nm <sup>3</sup> )
E6	1.733	polveri	5*
		SO <sub>2</sub>	35*
		ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	100
valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%			
* il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale			

- b. la messa in esercizio/messa a regime dell'emissione n. E6 deve avvenire osservando la seguente procedura (art. 269, comma 6, Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.):
  - la messa in esercizio, che coincide con la messa a regime, deve essere comunicata alla Regione del Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Ariano nel Polesine ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo con un anticipo di almeno 15 giorni;
  - entro i 45 giorni successivi alla data fissata per la messa a regime, devono essere trasmessi alla Regione del Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Ariano nel Polesine ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. di Rovigo, i certificati di analisi alle emissioni in atmosfera relativi ai campionamenti da eseguire entro i primi 15 giorni dalla messa a regime, corredati della relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008). Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti successivi;
- c. i controlli periodici sulle emissioni devono avere frequenza annuale. Ogni misurazione degli inquinanti deve avvenire con le modalità indicate ai punti successivi. Gli originali dei certificati devono essere tenuti presso la sede produttiva a disposizione dell'autorità competente per il controllo, allegati al registro di cui al successivo punto g.;
- d. le valutazioni analitiche delle emissioni devono riguardare i parametri autorizzati, comprese le portate. Ai sensi dell'art. 271, c. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, Parte Quinta e ss. mm. ii. i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli previsti dalle norme tecniche in vigore al momento dell'effettuazione delle verifiche, oppure, ove queste non siano disponibili, dalle norme tecniche nazionali o dalle norme tecniche ISO o da altre norme internazionali. I criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione sono stabiliti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
- e. ogni determinazione deve essere costituita da un numero minimo di campionamenti consecutivi in funzione dell'andamento nel tempo del livello di emissione, come previsto dalla norma UNICHIM



- 158/1988 - *Misure alle Emissioni - Strategie di campionamento e criteri di valutazione*, e riferita ad almeno un'ora di funzionamento degli impianti, come previsto dal punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ii. La rappresentatività del livello medio ottenuto deve essere dimostrata applicando i criteri di valutazione dei risultati descritti dalla norma UNICHIM 158/1988. I risultati, riportati nei singoli certificati, devono fare riferimento a gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa;
- f. le valutazioni analitiche devono essere corredate dalla relazione di misura conclusiva (UNI EN 15259:2008) che deve comprendere una descrizione delle condizioni di esercizio dell'impianto verificate, una identificazione inequivocabile del punto di misura, una rappresentazione grafica delle dimensioni del condotto indagato e la registrazione delle condizioni, quali temperatura, pressione, vapore acqueo e contenuto di ossigeno, alle quali è stato effettuato il campionamento. Nella relazione di misura devono inoltre essere evidenziati, specificandone le motivazioni tecniche, gli scostamenti, inferiori di oltre il 20%, tra i valori di portata rilevati rispetto ai limiti di portata autorizzati;
- g. la ditta deve dotarsi di apposito registro sul quale riportare i dati relativi ai controlli analitici. Lo schema per la redazione del registro è quello riportato in appendice 1 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii.. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo;
- h. il condotto dell'emissione deve essere verticale, con una altezza tale da superare di almeno un metro e mezzo qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 metri;
- i. i punti di prelievo devono rispettare le caratteristiche previste dalle norme UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017, in particolare:
- essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, ad almeno cinque diametri idraulici a valle e due diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (cinque diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera);
  - essere collocati tra 120 cm e 150 cm di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di prelievo;
  - essere in numero sufficiente per rispettare le procedure di campionamento;
- j. la postazione di prelievo, permanente o temporanea, deve essere dotata di prese elettriche impermeabili se esposte agli agenti atmosferici e deve rispondere ai criteri dimensionali e ai requisiti di sicurezza fissati dalle norme UNI EN 15259:2008 e UNI EN ISO 14122-1:2016 e UNI EN 13284-1:2017.
- 25.L'istanza di rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti due punti deve essere presentata all'Ente autorizzante almeno un anno prima dalle rispettive scadenze.
- 26.Con riferimento alla prescrizione di cui ai precedenti punti 23. e 24., si specifica che è fatto obbligo comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo).
- 27.Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
- 28.Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
- 29.Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
- 30.Adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
- a. Presentare alla Provincia di Rovigo – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25.2.2016.
- b. Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:



63e45aeb



- rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
  - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
  - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
- c. Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021.
- d. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell'allegato "A" alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
- e. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del "digestato agroindustriale" attraverso l'effettuazione di analisi annuali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
- f. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e alla Provincia di Rovigo, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agroindustriale" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
- g. Con riferimento al campionamento del "digestato agroindustriale", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) e alla Provincia di Rovigo.
- h. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
- i. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
- j. Adottare il "REGISTRO DI CONFERIMENTO MATRICI IN INGRESSO E DI PRODUZIONE MATERIALI IN USCITA", secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.
- k. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
31. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Ariano nel Polesine (RO) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di messa in esercizio dell'impianto. Per messa in esercizio dell'impianto s'intende la data di avvio dell'impianto di *upgrading*.
32. Contestualmente trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) copia del Certificato Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Rovigo ovvero Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata al medesimo Comando.
33. Comunicare annualmente, al più tardi il 28 febbraio di ciascun anno, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
34. Trasmettere, altresì, annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) i dati di produzione annua del biogas e del biometano.
35. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Ariano nel Polesine (RO) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Rovigo) la data di dismissione dell'impianto.
36. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.



63e45aeb



37. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), prima dell'inizio dei lavori una garanzia finanziaria conforme alle disposizioni previste nella DGR n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (DGR n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti istruttori, il cui importo è stato stimato in euro 551.571,55, maggiorata del 10 % per spese tecniche e del 22% per oneri fiscali (€ 740.209,03).

È prescritto, altresì, alla società "Ariano Biometano s.a.r.l." il rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo.

È fatto divieto di utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda al Soggetto gestore dell'impianto inoltre:

- di esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Ariano nel Polesine (RO).
- sempre con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, di rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- di conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
- di garantire in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti inerenti le modalità di stoccaggio degli effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi;
- di valutare l'opportunità di utilizzare il biometano autoprodotta per l'approvvigionamento di energia elettrica e termica;
- di prevedere e definire orari e percentuali di riduzione del flusso luminoso in fascia serale/notturna. Si suggerisce di fare riferimento alle linee guida ARPAV per l'illuminazione delle aree commerciali (reperibili all'indirizzo <https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1>);
- relativamente al gruppo di cogenerazione e alla caldaia, di comunicare l'eventuale variazione del Soggetto giuridico responsabile dell'impianto, entro dieci (10) giorni dalla data in cui essa acquista efficacia.



63e45aeb

